

Verbale di assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

Il sei febbraio duemilaventini, in Cagliari, nel mio studio in Via La Maddalena, civico numero 54, alle ore dodici

6 febbraio 2020, ore 12,00

con me Carlo Mario De Magistris, notaio in Cagliari, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano,

è presente

il signor Ugo Bressanello, nato a Roma il giorno 8 maggio 1966, residente in Cagliari, Via Favonio, civico n° 25, codice fiscale BRS GUO 66E08 H501E, intervenuto come presidente del consiglio d'amministrazione della "Fondazione Domus de Luna - Onlus", con sede in Cagliari, Via Francesco Coco, civico n° 2, codice fiscale 92136040927, Partita Iva 03732040922, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Cagliari in data 10 gennaio 2012 col n° 55, pag. 331, parte II, numero d'iscrizione nel registro delle ONLUS 7937, fondazione che riveste la qualifica di vice presidente del consiglio di amministrazione di "Casa delle Stelle ONLUS Cooperativa Sociale", società costituita in Italia e iscritta nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Cagliari col numero d'iscrizione e di codice fiscale 02954180929 e nel repertorio economico amministrativo della C.C.I.A.A. di Cagliari col numero CA-235537, con sede legale in Quartucciu, Via Addis Abeba, civici numeri 23/25, dell'identità personale del quale sono certo, che ha dichiarato che per questo giorno, luogo e ora sono stati convocati secondo le disposizioni dello statuto sociale i soci della "Casa delle Stelle Onlus Cooperativa sociale" per riunirsi in assemblea al fine di discutere e decidere sull'argomento contenuto nel seguente

ordine del giorno:

- riformulazione dell'oggetto sociale.

Il signor Ugo Bressanello mi ha invitato ad assistere all'assemblea e a dare atto mediante pubblico verbale dei fatti che si sono verificati durante la stessa assemblea e delle decisioni che i soci avrebbero adottato e io ho aderito alla sua richiesta e do atto di quanto segue:

- per unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza dell'assemblea il signor Ugo Bressanello che ha constatato:

- che alla riunione sono presenti in proprio i soci iscritti nel libro soci: "Fondazione Domus de Luna - Onlus" e signore Petra Paolini ed Emanuela Giglio e, rappresentata per delega, la signora Guglielmina Boero;

- che sono pertanto presenti quattro soci sui sei iscritti nel libro soci;

- che il presidente ha verificato la regolarità formale delle deleghe conferite dai soci rappresentati e ha acquisito il

Registrato a
CAGLIARI 1
il 06/02/2020
n. 2159
Serie 1T
€ 200,00



stesse deleghe agli atti della società;

- che è presente l'organo amministrativo nelle persone di sé medesimo, rappresentante della "Fondazione Domus de Luna Onlus", vice presidente dello stesso consiglio di amministrazione e della signora Petra Paolini, consigliere di amministrazione;

- la conseguente valida costituzione dell'assemblea e la sua idoneità a decidere sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il signor Ugo Bressanello, dichiarata aperta la seduta e presa egli stesso la parola, ha esposto ai presenti le perplessità manifestate dalla Regione Autonoma della Sardegna in merito allo scopo della "Casa delle Stelle ONLUS Cooperativa Sociale" che non sarebbe idoneo a ottenere dall'ente pubblico l'autorizzazione per il funzionamento di nuovi servizi e ha dichiarato che sarebbe pertanto opportuno riformulare lo scopo della fondazione in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Regione.

È seguita la discussione degli intervenuti, al termine della quale i soci presenti, all'unanimità e con voto espresso in modo palese,

hanno deciso

1) di riformulare come segue l'oggetto sociale:

"Considerata l'attività mutualistica della società definita nell'articolo tre, il suo orientamento alla solidarietà sociale e i requisiti e gli interessi dei soci determinati successivamente, la cooperativa ha per oggetto diretto le seguenti attività socio sanitarie ed educative di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381:

a) gestire comunità alloggio residenziali e semiresidenziali per minori e madri a rischio di grave emarginazione, senza fissa dimora, disadattati e in disagiate situazioni socio economiche o sprovvisti di figure parentali di riferimento e predisporre tutte le iniziative utili al loro inserimento sociale;

b) gestire servizi socio-assistenziali ed educativi, comprese la produzione e la somministrazione di pasti destinati a minori in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento e di devianza;

c) gestire e promuovere studi e ricerche per l'educazione e la promozione umana dei minori e per la diffusione nel pubblico della conoscenza dei loro problemi e dei temi dell'affidamento e dell'adozione dei minori;

d) gestire centri di accoglienza per minori disadattati atti al loro recupero educativo e al loro reinserimento nella società, favorendone, anche l'occupazione lavorativa;

e) gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori, salvaguardandoli da ogni forma di violenza e promuovere gli studi e le ricerche utili alla crescita culturale dei genitori in guisa da prevenire l'insorgere dei problemi alla soluzione dei quali la cooperativa intende col-

laborare;

f) curare interventi sulla genitorialità nelle relazioni di coppia e sulla diade genitori-figli;

g) svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali e fornire sostegni educativi per i nuclei familiari in difficoltà;

h) gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione per i minori e per le loro famiglie;

i) gestire asili nido, scuole materne, baby sitting;

j) costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;

k) gestire colonie, centri e aree adibite alla cura di aspetti ricreativi e riabilitativi per minori;

l) promuovere studi e ricerche e promuovere la diffusione nel pubblico della conoscenza nel campo psico-pedagogico volti ad aiutare genitori e minori in difficoltà;

m) gestire centri di ascolto e gestire centri di educazione permanente rivolti ai soggetti interessati al recupero dei minori;

n) predisporre interventi educativi atti al superamento delle concrete difficoltà dei minori e delle loro famiglie, anche mediante progetti specificatamente rivolti a determinati soggetti;

o) gestire servizi al fine di offrire interventi specialistici con personale addetto al recupero e all'educazione dei minori;

p) svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità nelle quali opera;


q) svolgere attività di promozione dell'impegno delle istituzioni in favore dei minori svantaggiati e della tutela dei loro diritti.

r) esercizio e gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ambulatorio medico specialistico.

La cooperativa persegue anche lo scopo dell'integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture sociali, sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione.

La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione educativa e formativa della comunità, promuove lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati in questo statuto mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet e mediante il coordinamento della propria attività con quella dei docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari.

La cooperativa può svolgere e compiere le attività strumentali, connesse e affini al raggiungimento dei propri fini socia-



li, quali, per esempio, la raccolta di fondi e la ricerca di sponsor.

La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dagli Stati, dalle Regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate.

Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare convenzioni e partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici e da privati, direttamente e indirettamente anche in associazione temporanea d'impresе e in altre forme di aggregazione.

Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale rivolte allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n° 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*) e di eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa intende inoltre:

- svolgere in genere e sviluppare tutte le attività che servono a raggiungere n miglior modo gli scopi sociali tramite la costruzione, l'acquisto, la locazione e l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati le iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari e una migliore gestione delle liquidità esistenti.

La cooperativa, per il raggiungimento dei suoi scopi, può:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile (*Partecipazioni*) e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al

proprio.

- assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività;
- aderire e partecipare a enti e a organismi economici consorziali e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- contrarre e stipulare mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per lo sconto, anticipazioni passive, operazioni di factoring e di leasing e sottoscrivere qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito ordinario e speciale e con società finanziarie e acquistare, nei limiti fissati dalla legge, titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- costituire o essere socia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, di società per azioni e società a responsabilità limitata;
- aderire a consorzi e a organismi che abbiano scopi simili o analoghi a quelli della cooperativa e che ne siano integrativi, fornendo gli avalli e le garanzie necessarie per il loro sviluppo;
- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;

La cooperativa può, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestiti col fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. I modi dello svolgimento di tale attività dovranno essere definiti nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.


La cooperativa opera per favorire l'aggregazione di iniziative e di operatori e per promuovere reti e collaborazioni tra le imprese che operano nei settori elencati, al fine di integrarli e di qualificare la loro offerta nel mercato globale.

L'organo amministrativo può, alle condizioni e nei limiti in esso stabiliti, compiere le operazioni individuate nell'articolo 2529 del codice civile (*Acquisto delle proprie quote o azioni*).

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da un regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti tra i soli soci effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. In ogni caso, esula dall'oggetto sociale ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico."

2) di adottare il testo di statuto illustrato in precedenza ai presenti dal presidente, che egli, dispensandomi espressamente dal darne loro lettura ai presenti, mi ha consegnato affinché sia **allegato con la lettera "A"**.

Poiché non vi è altro da decidere e nessuno dei presenti ha chiesto la parola, il signor Ugo Bressanello, alle ore



ha dichiarato sciolta l'assemblea e, preso atto dell'informativa ricevuta secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) e delle sue modifiche e di tutta la normativa in materia di riservatezza dei dati personali, ha riconosciuto d'avere ricevuto in forma scritta e prima della sottoscrizione dell'atto l'informativa in materia di protezione dei dati sensibili e ne ha autorizzato la comunicazione a terzi nelle forme di legge, anche tramite i collaboratori dello studio notarile, per l'esecuzione della prestazione richiesta al notaio per il suo ministero e, pertanto, ha confermato di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e patrimoniali, anche sensibili e giudiziari, contenuti in quest'atto ai fini della sua esecuzione, dell'adempimento degli obblighi di legge e per le esigenze organizzative dello studio notarile del quale si è avvalsa.

La stessa parte ha anche riconosciuto d'essere stata informata sugli obblighi e sui divieti previsti dalla normativa c.d. "antiriciclaggio" per l'operazione oggetto di quest'atto e ha dichiarato di essere stata informata del fatto che per la conservazione anche oltre i termini di legge dei dati e per l'esecuzione delle comunicazioni dovute agli uffici competenti, per la normativa c.d. "antiriciclaggio", non è applicabile la tutela del segreto professionale e del fatto che i dati contenuti in quest'atto potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per fini esclusivamente connessi allo stesso atto, alle formalità che lo riguardano e ai suoi effetti.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto che, da me letto al signor Ugo Bressanello che, in seguito a mia domanda, l'ha dichiarato conforme alla propria volontà e, alle ore dodici e venti minuti, è firmato in fine e a margine del foglio intermedio dallo stesso signor Ugo Bressanello e da me.

L'atto è composto di tre fogli in piccola parte manoscritti da me e nella parte restante dattiloscritti da persona di mia fiducia sotto la mia direzione sulle prime undici facciate e quattordici righe.

Ugo Bressanello

Carlo Mario De Magistris

Allegato "A" all'atto Repertorio n° 142181/35473

Statuto

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Articolo uno

Costituzione e denominazione

È costituita, con sede nel Comune di Quartucciu, la società cooperativa denominata "Casa delle Stelle Onlus Cooperativa sociale".

La cooperativa, con deliberazione assembleare, potrà istituire anche altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo due

Durata

La cooperativa ha durata a tempo indeterminato.

Titolo II

Scopo e oggetto

Articolo tre

Scopo mutualistico

La cooperativa, in conformità a quanto prescritto dalla legge 8 novembre 1991, n° 381 (*Disciplina delle cooperative sociali*), non ha scopo di lucro e i suoi fini sono la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini da conseguire mediante la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi di cui all'articolo uno (*Definizione*), lettera a) della legge 8 novembre 1991, n° 381.

La cooperativa si ispira ai principi della mutualità, della solidarietà e della democraticità, dell'impegno, dell'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, dello spirito comunitario, del legame con il territorio e di un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche.

La cooperativa, per potere curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, si propone di collaborare attivamente con altri enti cooperativi, con imprese sociali e con organismi del terzo settore, su scala locale, regionale, nazionale e internazionale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli enti con scopi di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la cooperativa impiega soci lavoratori retribuiti e apporti professionali di terzi, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I modi e le tipologie del rapporto di lavoro saranno definite in apposito regolamento approvato dai soci.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci gli amministratori devono rispettare il principio



della parità di trattamento. La parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni, in proporzione alla quantità e alla qualità dei rapporti mutualistici.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con soggetti diversi dai soci.

La cooperativa nello svolgimento della propria attività deve conseguire gli scopi di scambio mutualistico prevalente disciplinati nella specifica normativa del codice civile.

Articolo quattro

Oggetto sociale

"Considerata l'attività mutualistica della società definita nell'articolo tre, il suo orientamento alla solidarietà sociale e i requisiti e gli interessi dei soci determinati successivamente, la cooperativa ha per oggetto diretto le seguenti attività socio sanitarie ed educative di cui alla legge 8 novembre 1991, n° 381:

- a) gestire comunità alloggio residenziali e semiresidenziali per minori e madri a rischio di grave emarginazione, senza fissa dimora, disadattati e in disagiate situazioni socio economiche o sprovvisti di figure parentali di riferimento e predisporre tutte le iniziative utili al loro inserimento sociale;
- b) gestire servizi socio-assistenziali ed educativi, comprese la produzione e la somministrazione di pasti destinati a minori in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento e di devianza;
- c) gestire e promuovere studi e ricerche per l'educazione e la promozione umana dei minori e per la diffusione nel pubblico della conoscenza dei loro problemi e dei temi dell'affidamento e dell'adozione dei minori;
- d) gestire centri di accoglienza per minori disadattati atti al loro recupero educativo e al loro reinserimento nella società, favorendone, anche l'occupazione lavorativa;
- e) gestire centri operativi di pronto intervento per tutelare i diritti dei minori, salvaguardandoli da ogni forma di violenza e promuovere gli studi e le ricerche utili alla crescita culturale dei genitori in guisa da prevenire l'insorgere dei problemi alla soluzione dei quali la cooperativa intende collaborare;
- f) curare interventi sulla genitorialità nelle relazioni di coppia e sulla diade genitori-figli;
- g) svolgere opera di animazione, promuovere attività sportive, musicali, ricreative e culturali e fornire sostegni educativi per i nuclei familiari in difficoltà;
- h) gestire ludoteche, biblioteche, centri di aggregazione e di animazione per i minori e per le loro famiglie;
- i) gestire asili nido, scuole materne, baby sitting;
- j) costituire centri per la gestione delle diverse discipline sportive, anche agonistiche;

- k) gestire colonie, centri e aree adibite alla cura di aspetti ricreativi e riabilitativi per minori;
- l) promuovere studi e ricerche e promuovere la diffusione nel pubblico della conoscenza nel campo psico-pedagogico volti ad aiutare genitori e minori in difficoltà;
- m) gestire centri di ascolto e gestire centri di educazione permanente rivolti ai soggetti interessati al recupero dei minori;
- n) predisporre interventi educativi atti al superamento delle concrete difficoltà dei minori e delle loro famiglie, anche mediante progetti specificatamente rivolti a determinati soggetti;
- o) gestire servizi al fine di offrire interventi specialistici con personale addetto al recupero e all'educazione dei minori;
- p) svolgere attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità nelle quali opera;
- q) svolgere attività di promozione dell'impegno delle istituzioni in favore dei minori svantaggiati e della tutela dei loro diritti.
- r) esercizio e gestione di strutture sanitarie e socio sanitarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ambulatorio medico specialistico.

La cooperativa persegue anche lo scopo dell'integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti svantaggiati e a tale fine opererà in collaborazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e con tutte le altre strutture sociali, sanitarie, pubbliche e private che vorranno interessarsi a tale integrazione.


La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione educativa e formativa della comunità, promuove lo studio e la diffusione di conoscenze, d'idee e di orientamenti culturali rivolti ad accrescere la sensibilità dei cittadini per i valori delineati in questo statuto mediante l'utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet e mediante il coordinamento della propria attività con quella dei docenti di scuole di ogni ordine e grado e d'istituti universitari.

La cooperativa può svolgere e compiere le attività strumentali, connesse e affini al raggiungimento dei propri fini sociali, quali, per esempio, la raccolta di fondi e la ricerca di sponsor.

La cooperativa potrà richiedere e utilizzare le provvidenze, i finanziamenti e i contributi disposti dall'Unione Europea, dagli Stati, dalle Regioni, da enti locali e da organismi pubblici e privati in genere interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà compiere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopraelencate.

Per le attività sopra elencate, comprese quelle attinenti e similari, la cooperativa potrà assumere incarichi, stipulare



convenzioni e partecipare a gare d'appalto indette da soggetti pubblici e da privati, direttamente e indirettamente anche in associazione temporanea d'impresе e in altre forme di aggregazione.

Nel caso in cui per lo svolgimento di alcune delle attività sociali dovesse essere richiesta l'iscrizione in particolari albi o ordini professionali, la società dovrà operare avvalendosi delle prestazioni di soggetti iscritti in tali albi o ordini professionali con i quali dovrà stipulare i relativi contratti di prestazione professionale o di lavoro subordinato.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale rivolte allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n° 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*) e di eventuali norme modificative e integrative.

La cooperativa intende inoltre:

- svolgere in genere e sviluppare tutte le attività che servono a raggiungere nel miglior modo gli scopi sociali tramite la costruzione, l'acquisto, la locazione e l'ottenimento in concessione o in uso di immobili, apparecchiature, impianti e attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- promuovere nei confronti degli associati le iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari e una migliore gestione delle liquidità esistenti.

La cooperativa, per il raggiungimento dei suoi scopi, può:

- compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e industriali occorrenti e svolgere, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, reali e personali, a favore di terzi e, nei limiti sanciti dall'articolo 2361 del codice civile (*Partecipazioni*) e al solo scopo di stabile investimento e non di collocamento, può assumere, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società italiane ed estere aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.
- assumere interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi e partecipare alla loro attività;
- aderire e partecipare a enti e a organismi economici consorziali e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- contrarre e stipulare mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per lo sconto, anticipazioni passive, operazioni di factoring e di leasing e sottoscrivere qualsiasi for-

ma di finanziamento con istituti di credito ordinario e speciale e con società finanziarie e acquistare, nei limiti fissati dalla legge. titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

- costituire o essere socia, nei limiti stabiliti dalle disposizioni di legge, di società per azioni e società a responsabilità limitata;

- aderire a consorzi e a organismi che abbiano scopi simili o analoghi a quelli della cooperativa e che ne siano integrativi, fornendo gli avalli e le garanzie necessarie per il loro sviluppo;

- curare la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale dei propri soci;

La cooperativa può, secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, ricevere dai soci prestiti col fine del raggiungimento dell'oggetto sociale. I modi dello svolgimento di tale attività dovranno essere definiti nei relativi regolamenti che dovranno essere approvati con decisione dei soci.

La cooperativa opera per favorire l'aggregazione di iniziative e di operatori e per promuovere reti e collaborazioni tra le imprese che operano nei settori elencati, al fine di integrarli e di qualificare la loro offerta nel mercato globale.

L'organo amministrativo può, alle condizioni e nei limiti in esso stabiliti, compiere le operazioni individuate nell'articolo 2529 del codice civile (*Acquisto delle proprie quote o azioni*).

La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da un regolamento approvato dall'assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti tra i soli soci effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. In ogni caso, esula dall'oggetto sociale ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

Titolo III

Soci ordinari


Articolo cinque

Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudini e specializzazione professionale maturate nei settori nei quali opera la cooperativa possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo e al conseguimento dello scambio mutualistico con l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in



equipe e in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e, in ogni caso, approvazione dello scopo mutualistico e adesione a esso.

Il socio lavoratore, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142 e sue modifiche e integrazioni, dopo l'adesione alla cooperativa, instaura con essa anche un rapporto di lavoro subordinato o autonomo o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione tempo per tempo in vigore. La disciplina delle prestazioni lavorative dei soci, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n° 142, deve essere stabilita in uno specifico regolamento;

b) soci volontari, vale a dire persone fisiche che, secondo le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381, prestano la loro attività lavorativa gratuitamente e soltanto per fini di solidarietà. Ai soci volontari non saranno, pertanto, applicati i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, non spettando loro alcuna forma di compenso; essi conservano esclusivamente il diritto alla copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro e malattie professionali e al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari:

- concorrono alla gestione dell'impresa e partecipano alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e di conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni che concernono le scelte strategiche, alla realizzazione dei processi produttivi e all'erogazione dei servizi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa nei limiti del capitale conferito ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici;

c) soci fruitori sono tutti coloro che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un loro bisogno tramite l'attività specifica della stessa cooperativa. In questa categoria rientrano le persone svantaggiate che accedono all'attività e ai servizi offerti dalla cooperativa in base alla legge 381 del 1991.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private negli statuti delle quali sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

I soci devono essere iscritti in specifiche sezioni del libro dei soci in base all'appartenenza alle categorie indicate prima.

Non possono in nessun caso essere soci coloro che esercitino in proprio imprese concorrenti con quella dalla cooperativa.

Articolo sei

Libro dei soci

La società deve dotarsi del libro dei soci che deve essere tenuto dall'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello indicato nel libro dei soci. A tal fine i soci devono comunicare agli amministratori il proprio indirizzo di posta elettronica, il proprio numero di telefax e il proprio numero del telefono cellulare. Gli amministratori devono tempestivamente aggiornare il libro soci con le indicazioni comunicate loro dai soci in modi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.

Per i loro rapporti con la società il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che figura nei libri sociali.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione concernente le informazioni comunicate nella domanda di ammissione o in seguito. Tali variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla cooperativa.

Articolo sette

Categoria speciale di soci

La cooperativa può, secondo le disposizioni dell'art. 2527, terzo comma, c.c. (*Requisiti dei soci*), istituire una categoria speciale di soci i diritti e gli obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso essere superiore al terzo del numero totale dei soci cooperatori.

Nella categoria speciale potranno essere iscritti coloro che, inseriti nell'impresa sociale, siano in grado di concorrere al raggiungimento dei suoi fini.


La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dall'organo amministrativo nel momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni concernenti l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono mai superare il decimo dei voti spettanti ai soci che prendono parte alla decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti stabiliti negli articoli 2422 (*Diritto d'ispezione dei libri sociali*), 2545 bis (*Diritti dei soci*) e 2476, secondo comma (*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*), del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dieci dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa dandone preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale di-



ritto al risarcimento dei danni. Il recesso ha effetto allo spirare del termine di preavviso sia per il rapporto sociale sia per il rapporto mutualistico.

Le cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale sono quelle stabilite dall'articolo undici di questo statuto e le seguenti:

- a) l'inopportunità economica, organizzativa o finanziaria del suo inserimento nell'impresa;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con gli altri soci e con gli organi della cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e, in genere, alla vita della cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio che appartiene alla categoria speciale può essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari.

Il socio che appartiene alla categoria speciale che intenda essere ammesso ad avere diritti che spettano ai soci ordinari deve farne domanda all'organo amministrativo sei mesi prima della scadenza del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento dei diritti uguali a quelli dei soci ordinari e l'organo amministrativo, compatibilmente con l'esistenza di occasioni di lavoro per il richiedente e considerati i modi del precedente svolgimento delle sue prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali del richiedente per la sua ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata dagli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di ammissione, l'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo otto

Domanda di ammissione

Chi intenda essere ammesso come socio deve fare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere, se la domanda sia fatta da persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita, il codice fiscale e il numero del telefax o l'indirizzo di posta elettronica;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze nel lavoro;
- c) la categoria di socio nella quale chiede di essere iscritto;
- d) la dichiarazione di conoscere e di accettare integralmente lo statuto e i regolamenti sociali e della volontà di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale disciplinata negli articoli 41, 42 e 43 di questo statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà inoltre specificare:

a.1) l'effettiva attività svolta, la condizione o la capacità professionale e le competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

b.1) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni e in rapporto alla quantità di lavoro disponibile nella cooperativa.

Chi intende essere ammesso in qualità di socio volontario, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), nella domanda di ammissione dovrà anche specificare:

a.2) l'impegno di conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;

b.2) le specifiche competenze possedute.

Fermo restando quanto disposto nel secondo comma dell'art. 2522 c.c. (*Numero dei soci*), quando la richiesta di ammissione è formulata da società, associazioni ed enti, oltre a quanto stabilito nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone fisiche, la domanda deve contenere le seguenti notizie, dati e documenti:

f) ragione sociale o denominazione, forma giuridica, sede legale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata e numero di telefax;

g) copia della deliberazione dell'organo che ha deciso la domanda;

h) qualità della persona che sottoscrive la domanda.


L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti stabiliti nel precedente articolo cinque, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve, a cura dell'organo amministrativo, essere comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Nel caso in cui la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle deter-



minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo nove

Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo, al versamento:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione stabilita dall'organo amministrativo quale rimborso delle spese d'istruttoria della domanda d'ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta dell'organo amministrativo, dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano scopi sociali identici a quelli della cooperativa e svolgano attività concorrenti, a non prestare, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato e dei modi di prestazione e della quantità di lavoro disponibile nella cooperativa, attività lavorativa in favore di terzi che esercitino imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione, con riferimento al tipo e allo stato dell'attività svolta, alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della stessa cooperativa, le proprie capacità professionali e il proprio lavoro.

I soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b), sono anche obbligati:

a.2) a prestare, nei modi e nei limiti di quanto stabilito nei regolamenti interni, la propria attività di volontariato.

Articolo dieci

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali e per morte se il socio sia persona fisica;
- 2) per recesso, per esclusione, per sottoposizione a procedure concorsuali o di liquidazione coatta amministrativa o per estinzione se si tratti di società o enti.

Articolo undici

Recesso del socio

Oltre che nei casi stabiliti nell'art. 2473 c.c. (*Recesso del socio*) e fatto salvo quanto stabilito per i soci sovventori, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di prestare l'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la cooperativa o per i motivi specificati nel regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano trascorsi almeno due esercizi sociali dall'ammissione nella cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'organo amministrativo deve esaminare e decidere sulla domanda di recesso entro sessanta giorni dalla sua ricezione.

L'organo amministrativo, se ritiene non sussistenti i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso all'organo arbitrale nei modi stabiliti in questo statuto.


Il recesso ha effetto per il rapporto sociale dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e per i rapporti mutualistici, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno o nei contratti di lavoro instaurati, alla chiusura dell'esercizio sociale in corso se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e alla chiusura dell'esercizio successivo se il provvedimento di accoglimento della domanda di recesso sia stato comunicato quando manchino meno di tre mesi alla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, l'organo amministrativo può, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo dodici

Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o abbia perduto i requisiti per l'ammissione o, nel caso di socio lavoratore, abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o che, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato;
- b) che, fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di



accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per rimediare al proprio inadempimento, si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della cooperativa o che si sia reso gravemente inadempiente alle obbligazioni che gli derivano dal suo rapporto mutualistico;

c) che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società o fomenti dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale e ordinato svolgimento delle attività sociali o tenga comportamenti tali da compromettere il rapporto fiduciario sul quale è basato il rapporto sociale;

d) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbia comportamenti, commetta gravi mancanze o si sia reso inadempiente in guisa tale da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o per giustificato motivo;

e) che, previa intimazione rivoltagli dall'organo amministrativo, non provveda entro quindici giorni dall'intimazione al versamento della quota sottoscritta o al pagamento di somme di denaro dovute alla società a qualsiasi titolo;

f) che, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione degli altri rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla data della sua annotazione nel libro dei soci alla quale deve provvedere l'organo amministrativo.

Articolo tredici

Deliberazioni in materia di recesso e di esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che dovessero insorgessero tra i soci e la cooperativa sui provvedimenti adottati dall'organo amministrativo in materia di recesso e di esclusione devono essere sottoposte alla decisione dell'organo arbitrale che opera nei modi stabiliti in questo statuto.

L'impugnazione dei provvedimenti in materia di recesso e di esclusione deve essere promossa, a pena di decadenza, con atto inviato alla cooperativa con lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data della loro comunicazione al socio.

Articolo quattordici

Liquidazione della quota

La liquidazione della quota sociale deve essere eseguita sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo per il socio. Comunque, la liquidazione della quota sociale non potrà esser mai eseguita in misura superiore all'importo effettivamente versato dal socio e rivalutato nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 (*Rivalutazione delle quote o delle azioni*) della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo che, se versato, non potrà mai essere rimborsato.

Il pagamento della quota liquidata deve avvenire entro centotanta giorni dall'approvazione del relativo bilancio.

Articolo quindici

Morte del socio

Gli eredi e i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota liberata, eventualmente rivalutata nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

Gli eredi e i legatari del socio defunto devono consegnare alla cooperativa, insieme alla richiesta di liquidazione della quota di capitale spettante al defunto, un atto notorio o altra documentazione idonea dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o di più legatari, costoro, entro sei mesi dalla data del decesso, devono designare l'erede o il legatario che li dovrà rappresentare di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2347 del codice civile (*Indivisibilità delle azioni*).

Quando vi siano più eredi, costoro questi devono nominare un loro rappresentante comune. Ciò non è necessario quando il rapporto mutualistico possa proseguire nei confronti di ciascuno degli eredi e la società acconsenta all'instaurazione dei relativi rapporti. La società manifesta il proprio consenso all'instaurazione di tali rapporti nei modi stabiliti nel precedente articolo otto.


Quando la società dovesse essere contraria alla prosecuzione del rapporto e quando non si dovesse verificare il subentrare di alcun erede nel rapporto, si procede alla liquidazione nei modi stabiliti nel precedente articolo quattordici.

Articolo sedici

Rimborso della quota

I soci receduti e i soci esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote liberate per l'intero, eventualmente rivalutate nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore



nominale della quota e il rimborso del sovrapprezzo, se versato, se ancora esistente nel patrimonio della cooperativa e se non sia stato destinato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2545 *quinquies* c.c. (*Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori*) ad aumenti gratuiti del capitale.

Il rimborso della quota deve avvenire sulla base dei risultati del bilancio concernente l'esercizio sociale durante il quale si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo diciassette

Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote ai soci receduti o esclusi o agli eredi del socio deceduto se la richiesta della liquidazione non sia stata fatta entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote delle quali non sia stato richiesto il rimborso nel termine stabilito sarà devoluto, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi stabiliti nei punti b), c), d), e) ed f) del precedente articolo dodici saranno tenuti al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale determinata nel regolamento e perdono il diritto al rimborso della quota sociale.

La cooperativa può, anche fuori dai limiti stabiliti nell'articolo 1243 del codice civile (*Compensazione legale e giudiziale*), compensare il proprio debito di rimborso della quota sociale spettante al socio cessato, di pagamento della prestazione mutualistica dovute al socio cessato e di rimborso di prestiti eseguiti dal socio cessato con i propri crediti derivanti dall'applicazione di penali al socio cessato, se previste dai regolamenti interni, e dovute per risarcimento di danni e per prestazioni mutualistiche fornite al socio cessato. Il socio che cessa di costituire parte della società risponde verso di essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio cessato è obbligato verso di essa nei limiti del ricevuto.

Allo stesso modo e per lo stesso periodo di tempo rispondono verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Soci sovventori

Articolo diciotto

Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni del Titolo III di questo statuto, possono essere ammessi nella cooperativa i soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (*Nuove norme in materia di società cooperative*).

Articolo diciannove

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Le quote hanno un valore nominale minimo di euro cento.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale.

Articolo venti

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite soltanto col previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota di sovvenzione deve comunicare allo stesso organo amministrativo il nominativo dell'acquirente che propone e l'organo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di non gradimento del soggetto designato quale acquirente dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo ne indica un altro gradito o deve a rimborsare al sovventore il valore della quota.

Articolo ventuno

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere deliberata dall'assemblea.

L'assemblea determina l'importo complessivo dell'emissione, l'eventuale esclusione o la limitazione del diritto d'opzione per i soci cooperatori e il termine minimo di durata del conferimento.


La deliberazione dell'assemblea deve anche stabilire i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Articolo ventidue

Diritti dei soci sovventori

I diritti dei soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è di due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i soci sovventori, trascorsi due anni dalla loro ammissione, hanno diritto di recedere a semplice richiesta. La decorrenza dell'esercizio del diritto di recesso è fissata dalla data di ricezione della sua notifica;
- se si deve ridurre il capitale sociale per perdite, esse gravano, in proporzione al rapporto tra le stesse perdite e il capitale conferito dai soci cooperatori, anche sul fondo costituito con i conferimenti dei sovventori;



- ai soci sovventori è riservato il diritto di eleggere un terzo dei membri dell'organo amministrativo quando esso sia collegiale;

- a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, compresi i destinatari delle quote anche cooperatori, spettano, in proporzione all'ammontare dei conferimenti e secondo i criteri determinati dall'assemblea nella deliberazione di emissione, da uno a cinque voti e, in particolare:

- a) un voto fino a euro 10.000,00 di capitale sottoscritto;
- b) due voti oltre euro 10.000,00 e fino a euro 30.000,00 di capitale sottoscritto;
- c) tre voti oltre euro 30.000,00 e sino a euro 50.000,00 di capitale sottoscritto;
- d) quattro voti oltre euro 50.000,00 e sino a euro 80.000,00 di capitale sottoscritto;
- e) cinque voti oltre euro 80.000,00 di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati in ciascun'assemblea. Se, per qualunque motivo, si dovesse superare tale limite, i voti dei soci sovventori dovranno essere computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Articolo ventitré

Elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti eseguiti e dovuti dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore ai limiti di legge (il valore della quota detenuta da ciascun socio non può neanche essere superiore ai limiti di legge);
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori che confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile costituita con gli utili e col valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi ed ai legatari di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato col denaro versato dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o costituita per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né allo scioglimento della società.

Articolo ventiquattro

Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno e a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo sull'acquirente le indicazioni stabilite nel precedente articolo sette, controfirmate per conferma e per accettazione dal potenziale acquirente, fatta salva la sua responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e deve essergli comunicato entro sessanta giorni dalla richiesta.

Decorso il termine concesso all'organo amministrativo per negare l'autorizzazione al trasferimento, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società, se l'acquirente ha i requisiti stabiliti per diventare socio, deve iscriverlo nel libro dei soci.

Il socio al quale sia stato opposto il rifiuto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può depositare il relativo ricorso nei modi stabiliti nella clausola arbitrale disciplinata nel sesto titolo dello statuto.

Articolo venticinque

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo redige il progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto per la sua approvazione all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni se è redatto un bilancio consolidato o quando sia richiesto da particolari esigenze concernenti la struttura e l'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, imputandoli:

- a) alla riserva legale indivisibile in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e per lo sviluppo della cooperazione disciplinato nell'articolo 11 della legge 59/1992, nella misura stabilita nella stessa legge;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea, in ogni caso, ferme restando le destinazioni ob-



bligatorie per legge, può destinare gli utili alla costituzione di riserve indivisibili o a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'assemblea, entro la misura massima stabilita per le cooperative a mutualità prevalente, può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci non cooperatori.

Articolo ventisei

Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può, quando i risultati dell'attività mutualistica lo consentano, appostare somme al conto economico a titolo di ristorno.

L'assemblea che approva il progetto di bilancio, tenuto conto di quanto stabilito nei commi seguenti, delibera sull'erogazione dei ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso, secondo le disposizioni contenute nel primo comma e nel secondo comma, lettera a), dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n° 142 (*Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*), superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere fatta considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa e il socio ed eventualmente, secondo quanto stabilito nello specifico regolamento e da predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea, sulla base dei seguenti criteri, distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori, considerati singolarmente o combinati tra loro.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza nella cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni potranno essere assegnati con erogazione diretta, con l'emissione di quote di sovvenzione e in forma di aumento gratuito del capitale da assegnare ai soci.

Titolo VI

Organi sociali

Articolo ventisette

Organi sociali

Sono organi della cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio d'amministrazione;
- c) l'organo di controllo e il revisore, se nominati.

Articolo ventotto
Assemblea e sue funzioni

L'assemblea deve tenersi almeno una volta all'anno e nei tempi indicati nell'articolo venticinque.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo ritenga necessario o per la trattazione di argomenti che, facendone domanda scritta agli amministratori, sottopongano alla sua approvazione tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.


In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) l'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477 del codice civile, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- e) la determinazione della misura dei compensi da erogare agli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati;
- f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.
- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) le modifiche dell'atto costitutivo;
- i) le deliberazioni sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci o dell'organo di controllo;
- l) sull'eventuale erogazione del ristorno;
- m) la deliberazione sull'eventuale stato di crisi aziendale;
- n) il regolamento interno di lavoro e gli eventuali altri regolamenti interni;
- o) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- p) le deliberazioni su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dallo statuto e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'organo amministrativo.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche tramite l'ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente



l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito a che stende il verbale di percepire adeguatamente i fatti dell'assemblea;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;

d) siano specificati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della cooperativa nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi la riunione ritenere svolta nel luogo in cui sono presenti il presidente e la persona che verbalizza.

Articolo ventinove

Convocazione delle assemblee

L'organo amministrativo convoca l'assemblea quando lo ritiene utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve eseguirsi mediante avviso da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme dei soci di presa visione o con l'invio a ciascun socio, nel domicilio riportato nel libro dei soci o, nello stesso termine di otto giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei membri dell'organo di controllo o il revisore, se nominati.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve essere convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo trenta

Costituzione e quorum deliberativi dell'assemblea

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Per deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera col voto favorevole espresso da almeno due terzi dei soci.

Articolo trentuno

Diritto di voto e delega

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni che non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci persone giuridiche possono avere un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti dallo specifico regolamento o secondo quanto deliberato in sede di accoglimento della domanda di ammissione.

Il diritto di voto dei soci sovventori è disciplinato nell'articolo ventidue dello statuto che qui si richiama.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare con delega scritta che può essere attribuita soltanto a un altro socio con diritto di voto che appartenga alla medesima categoria del socio assente e, quindi a un socio cooperatore o speciale.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in assemblea dal legale rappresentante o da altro soggetto da costui designato.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo trentadue

Votazioni

Per le votazioni si procede normalmente col sistema dellaalzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo trentatré

Presidenza dell'assemblea


L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza del presidente e del vice presidente del consiglio d'amministrazione, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo trentaquattro

Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cin-



que, eletti dall'assemblea che, di volta in volta, ne determina il numero.

Se non vi abbia provveduto direttamente l'assemblea all'atto della nomina, il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

La maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione è scelta tra i soci cooperatori o tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo trentacinque

Compiti dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

I consiglieri d'amministrazione, con esclusione delle materie stabilite nell'articolo 2381 c.c. (*Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati*) e di quanto stabilito nell'articolo 2544 c.c. (*Sistemi di amministrazione*) in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci, possono, determinando il contenuto, i limiti e gli eventuali modi d'esercizio della delega, assegnare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei componenti l'organo o a un comitato esecutivo formato da alcuni amministratori.

Almeno ogni sessanta giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e, se esistente, al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo in termini di dimensioni e caratteristiche effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo trentasei

Convocazioni e deliberazioni

Il consiglio d'amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, se nominati, siano informati, mediante lettera, telegramma, telefax, o e-mail da inviare non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, almeno un giorno prima della riunione.

In caso d'inerzia o d'impossibilità del presidente, la convocazione può essere fatta anche dal vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'amministratore in carica più anziano per età.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quan-

do vi partecipa la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, costatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati e partecipare alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno e, quando necessario, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta s'intende approvata o non approvata secondo come ha votato chi presiede la riunione.

Ogni amministratore deve comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione, investendone il consiglio di amministrazione.

Articolo trentasette

Integrazione dell'organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del consiglio di amministrazione, gli altri li sostituiscono nei modi stabiliti nell'articolo 2386 c.c. (*Sostituzione degli amministratori*), non ricorrendo tuttavia, se esso non sia stato nominato, la necessità dell'approvazione del collegio sindacale. Se viene meno la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i membri del consiglio d'amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale l'assemblea può es-



sere convocata da ogni socio.

Articolo trentotto

Compensi agli amministratori

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo trentanove

Rappresentanza

IL presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, tutti i poteri attribuitigli spettano al vicepresidente la sottoscrizione del quale fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nei limiti delle deleghe conferite loro, possono conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri consiglieri e a estranei.

Articolo trentanove bis

Responsabilità per sanzioni fiscali

Secondo le disposizioni dell'art 11 (*Responsabili per la sanzione amministrativa*), sesto comma del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472 (*Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n° 662*) la società assumerà, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società potranno commettere nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione sarà valida nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo e in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

Sarà altresì esclusa nel caso in cui la colpa abbia le connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, terzo comma, dello stesso decreto legislativo 18 dicembre 1997, n° 472.

La particolare gravità della colpa si intenderà provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando sia riconosciuto dallo

stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile l'inosservanza di elementari obblighi tributari.

Articolo quaranta
Organo di controllo

L'organo di controllo è nominato quando ciò sia imposto dalla legge e quando la nomina sia deliberata dall'assemblea.

L'organo di controllo, se consentito dalla legge, può essere costituito da un sindaco unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro o da un collegio sindacale formato da tre sindaci effettivi. Se l'organo di controllo è un collegio sindacale devono essere nominati anche due sindaci supplenti. I sindaci nominati devono essere persone in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è deliberata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Se la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e l'organo di controllo è un collegio sindacale integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, allo stesso collegio può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VI

Controversie

Articolo quarantuno

Clausola compromissoria

Le controversie insorte tra la società e i singoli soci e quelle insorte tra gli stessi soci che riguardino l'interpretazione, l'applicazione e la validità dell'atto costitutivo e di questo statuto, la validità delle deliberazioni assembleari e degli altri organi sociali, comprese quelle che riguardano i rapporti dei soci con gli organi sociali e, più in generale, l'esercizio dell'attività sociale, devono formare oggetto di un tentativo di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione e la conciliazione sono disciplinati dal regolamento della camera di conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Cagliari.

Quando non è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, le controversie fra soci, quelle tra i soci e la società, anche se promosse dagli amministratori, dai liquidatori, dall'organo di controllo e dai revisori nominati e quel-



le promosse nei loro confronti che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale devono essere devolute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 e nelle sue modificazioni, alla cognizione di arbitri rituali nominati nei modi stabiliti nel successivo articolo 40.

In particolare, sono devolute alla cognizione degli arbitri rituali:

- a) le controversie tra i soci e quelle tra i soci e la cooperativa che abbiano per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie che riguardano la validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori e da membri dell'organo di controllo.

L'obbligatorietà della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La domanda di adesione alla cooperativa deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale e senza tale accettazione deve essere rigettata.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco e liquidatore deve contenere l'accettazione espressa della clausola arbitrale.

Sono, in particolare, comprese nell'ambito d'applicazione di questa clausola arbitrale:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra i soci e la società che hanno per oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie concernenti la validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci e del revisore, se nominato.

L'applicazione della clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci.

L'accettazione della clausola arbitrale è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. All'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, liquidatore e revisore deve essere allegata l'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Articolo quarantadue Arbitri e procedimento

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri stabiliti negli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

Gli arbitri sono in numero di

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro 1.000.000,00;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione, gli arbitri sono nominati dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla società.

Gli arbitri decidono secondo diritto e il lodo dovrà essere emesso nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una volta nel caso disciplinato nell'articolo 35, secondo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nel caso in cui sia necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio e in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Gli arbitri determinano nel momento della costituzione dell'organo le regole procedurali alle quali dovranno attenersi e le comunicano alle parti.

Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate da tutte le parti.

Il lodo non è impugnabile, con l'eccezione costituita dal caso in cui, secondo quanto stabilito nell'articolo 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° 5 (*Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*), gli arbitri per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili e quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Articolo quarantatré

Esecuzione della decisione


Fuori dai casi nei quali non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è motivo di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi verso la società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione nell'attività sociale.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Articolo quarantaquattro

Scioglimento anticipato



L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo quarantacinque

Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione deve essere devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato, nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n° 59;
- ad associazioni di volontariato del territorio in cui operano i soci consorziati o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Articolo quarantasei

Regolamenti

Per disciplinare il funzionamento tecnico, organizzativo e finanziario e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo può elaborare regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

In tali regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti.

Articolo quarantasette

Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, secondo le disposizioni dell'articolo 2514 del codice civile (*Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente*), la cooperativa:

- a) non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non può distribuire riserve fra i soci operatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-

stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo quarantotto

Rinvio

Per quanto non previsto in questo statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non disciplinato nel titolo VI del codice civile, contenente la "Disciplina delle società cooperative", secondo le disposizioni dell'articolo 2519 del codice civile (*Norme applicabili*), si applicano, se compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

Ugo Bressanello

Carlo Mario De Magistris

Copia conforme all'originale
sottoscritto come per legge,
Cagliari, 6 febbraio 2020

